

---

# Legge federale sull'alcol

## Legge sull'alcol (LAlc)

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli visti gli articoli 95 capoverso 1, 105 e 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...,

*decreta:*

### Capitolo 1: Scopo e definizioni

#### Art. 1 Scopo

<sup>1</sup> La presente legge si prefigge una gestione responsabile delle bevande alcoliche.

<sup>2</sup> Lo scopo è di:

- a. ridurre il consumo problematico di alcol;
- b. ridurre i danni che il consumo problematico di alcol può cagionare alla propria salute o ad altre persone;
- c. indurre il commercio al dettaglio a svolgere la sua attività in modo responsabile.

#### Art. 2 Definizioni

Nella presente legge, le seguenti espressioni significano:

- a. *bevanda alcolica*: bevanda che contiene etanolo;
- b. *etanolo*: alcol etilico (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) in tutte le sue forme e qualunque ne sia il modo di fabbricazione e utilizzazione; qualsiasi altro tipo di alcol idoneo al consumo umano e atto a sostituire l'etanolo è da considerarsi etanolo ai sensi della presente legge;

RS

<sup>1</sup> RS 101

- c. *bevanda spiritosa*: prodotto alcolico contenente etanolo ottenuto mediante distillazione o altri procedimenti tecnici; sono altresì considerate bevande spiritose ai sensi della presente legge:
  - 1. l'etanolo allo stato puro o diluito, idoneo al consumo umano;
  - 2. le bevande con un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume, il cui alcol è stato ottenuto esclusivamente mediante fermentazione;
- d. *commercio all'ingrosso*: la consegna o la mediazione di bevande spiritose a:
  - 1. rivenditori; o
  - 2. imprese che lavorano o trasformano nella loro azienda bevande spiritose o altri prodotti contenenti bevande spiritose;
- e. *commercio al dettaglio*: qualsiasi consegna o mediazione di bevande alcoliche ai consumatori; non sono considerati commercio al dettaglio i regali a una cerchia determinata e limitata di persone;
- f. *test d'acquisto*: acquisti fittizi effettuati da adolescenti allo scopo di verificare l'osservanza delle prescrizioni sull'età.

## Capitolo 2: Pubblicità e consegna ai consumatori

### Sezione 1 : Pubblicità

#### Art. 3 Pubblicità di bevande spiritose

<sup>1</sup> La pubblicità di bevande spiritose fatta con la parola, l'immagine o il suono deve essere oggettiva.

<sup>2</sup> La pubblicità non è oggettiva in particolare quando:

- a. mostra situazioni di consumo di bevande spiritose;
- b. associa le bevande spiritose a sensazioni particolari quali ricchezza, successo, salute, sportività, giovinezza, vacanze o simili;
- c. incoraggia a bere bevande spiritose.

<sup>3</sup> Sono vietati i confronti di prezzi e le promesse di aggiunte e altre agevolazioni.

<sup>4</sup> È vietata la pubblicità di bevande spiritose:

- a. su oggetti d'uso che non contengono bevande spiritose o non hanno alcuna connessione con esse;
- b. in e su mezzi di trasporto pubblici;
- c. in giornali, riviste o altre pubblicazioni, nonché su media e supporti mediatici destinati principalmente a persone di età inferiore ai 18 anni;
- d. alla radio e alla televisione;

<sup>5</sup> È vietata la pubblicità di bevande spiritose:

- a. in e su edifici o parti di edifici destinati a usi pubblici e nella loro area;

- b. su campi sportivi e in occasione di manifestazioni sportive;
- c. in luoghi frequentati principalmente da persone di età inferiore ai 18 anni, nonché nell'ambito di manifestazioni cui partecipano principalmente persone di età inferiore ai 18 anni.

<sup>6</sup> I Cantoni possono designare ulteriori luoghi in cui vietare la pubblicità, qualora il bene pubblico lo richieda.

#### **Art. 4** Pubblicità per le altre bevande alcoliche

<sup>1</sup> La pubblicità per le altre bevande alcoliche non può incoraggiare le persone di età inferiore ai 18 anni a bere bevande alcoliche né mostrare persone di età inferiore ai 18 anni che bevono o incoraggiano a bere.

<sup>2</sup> È vietata la pubblicità per le altre bevande alcoliche:

- a. su oggetti d'uso destinati principalmente a persone di età inferiore ai 18 anni;
- b. in giornali, riviste o altre pubblicazioni, nonché su media e supporti mediatici destinati principalmente a persone di età inferiore ai 18 anni;
- c. in luoghi frequentati principalmente da persone di età inferiore ai 18 anni, nonché nell'ambito di manifestazioni cui partecipano principalmente persone di età inferiori ai 18 anni.

<sup>3</sup> I Cantoni possono designare ulteriori luoghi in cui vietare la pubblicità qualora il bene pubblico lo richieda.

## **Sezione 2: Consegna ai consumatori**

#### **Art. 5** Obbligo di autorizzazione per il commercio al dettaglio

<sup>1</sup> Per l'esercizio del commercio al dettaglio di bevande alcoliche è necessaria un'autorizzazione rilasciata dall'autorità cantonale.

<sup>2</sup> I Cantoni prevedono per il rinnovo dell'autorizzazione una procedura semplificata.

<sup>3</sup> Le aziende che sottostanno al controllo del commercio dei vini conformemente all'articolo 64 della legge federale del 29 aprile 1998<sup>2</sup> sull'agricoltura e che sono attive soltanto nel commercio dei vini non necessitano di un'autorizzazione per il commercio al dettaglio.

#### **Art. 6** Commercio al dettaglio

<sup>1</sup> Sono vietati:

- a. la distribuzione di bevande alcoliche per mezzo di distributori automatici non sorvegliati;

<sup>2</sup> RS 910.1

- b. la consegna a titolo gratuito di bevande alcoliche a una cerchia indeterminata di persone, segnatamente attraverso la distribuzione di campioni o l'organizzazione di degustazioni senza assistenza di personale.

<sup>2</sup> I Cantoni possono prevedere ulteriori restrizioni del commercio al dettaglio qualora il bene pubblico lo richieda.

#### **Art. 7** Concessione di agevolazioni

<sup>1</sup> Nel commercio al dettaglio di bevande spiritose è vietato concedere aggiunte o altre agevolazioni allo scopo di allettare il consumatore.

<sup>2</sup> Per le altre bevande alcoliche, la concessione di aggiunte o altre agevolazioni nella miscita è vietata il venerdì e il sabato dalle ore 21.00 alle ore 09.00. È fatto salvo l'articolo 10 capoverso 1.

#### **Art. 8** Limitazioni alla consegna di bevande alcoliche nel commercio al dettaglio

<sup>1</sup> Le bevande spiritose non possono essere consegnate a fanciulli e adolescenti minori di 18 anni, le altre bevande alcoliche a fanciulli e adolescenti minori di 16 anni.

<sup>2</sup> È altresì vietata la cessione di bevande alcoliche, a titolo oneroso o gratuito, allo scopo diretto di eludere le disposizioni sull'età.

#### **Art. 9** Test d'acquisto

<sup>1</sup> Le autorità cantonali e comunali possono eseguire e far eseguire test d'acquisto. Possono denunciare alle autorità preposte al perseguimento penale le infrazioni al divieto di consegnare bevande alcoliche a persone che non raggiungono l'età minima fissata dalla legge.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina in particolare:

- a. il riconoscimento e la sorveglianza delle organizzazioni specializzate coinvolte;
- b. i particolari relativi al reclutamento, all'istruzione, all'accompagnamento e alla protezione della personalità degli adolescenti impiegati;
- c. i requisiti relativi alla documentazione dei test d'acquisto eseguiti;
- d. la comunicazione dei risultati ai punti di vendita interessati.

#### **Art. 10** Prezzi che coprono i costi

<sup>1</sup> È vietato il commercio al dettaglio di bevande alcoliche a prezzi che non coprono i costi.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale definisce i criteri per il calcolo dei prezzi che coprono i costi.

<sup>3</sup> Il calcolo dei prezzi che coprono i costi non può essere falsato da prezzi d'acquisto irrealistici nel commercio all'ingrosso a monte.

<sup>4</sup>L'autorità cantonale competente può autorizzare deroghe al principio dei prezzi che coprono i costi per:

- a. la vendita in caso di cessazione dell'attività commerciale;
- b. altri motivi gravi.

**Art. 11** Obbligo di offrire bevande analcoliche

Gli esercizi di mescita sono obbligati a offrire almeno tre bevande analcoliche:

- a. il cui prezzo è inferiore a quello della bevanda alcolica meno cara nella stessa quantità; e
- b. che sono offerte e servite secondo le stesse modalità della bevanda alcolica meno cara.

### **Capitolo 3: Ulteriori provvedimenti volti a limitare il consumo problematico di alcol**

**Art. 12**

Per limitare il consumo problematico di alcol, la Confederazione può sostenere, mediante contributi, progetti e attività di interesse nazionale o sovraregionale.

### **Capitolo 4: Centro di competenza**

**Art. 13**

L'autorità competente, quale centro di competenza nel settore dell'alcol, promuove lo scambio di informazioni e la collaborazione fra gli Uffici federali, i Cantoni, l'economia e le organizzazioni di prevenzione.

### **Capitolo 5: Crediti pecuniari**

**Art. 14** Esigibilità dei crediti pecuniari

Le multe e gli altri crediti pecuniari diventano esigibili al momento della notifica della decisione.

**Art. 15** Termine di pagamento

Il termine di pagamento per le multe e gli altri crediti pecuniari è di 30 giorni.

**Art. 16** Interessi

<sup>1</sup> In caso di ritardo nel pagamento dei crediti pecuniari è dovuto, senza diffida, un interesse di mora a decorrere dallo scadere del termine di pagamento.

<sup>2</sup> Dal momento in cui sono stati versati i contributi ottenuti indebitamente è dovuto un interesse di mora.

<sup>3</sup> Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può prevedere eccezioni alla riscossione degli interessi di mora per i casi in cui, a causa di circostanze straordinarie, la riscossione costituisce un rigore eccessivo.

<sup>4</sup> Determina le aliquote d'interesse.

**Art. 17** Prescrizione

<sup>1</sup> La prescrizione della riscossione dei crediti pecuniari è retta per analogia dagli articoli 25 e 26 della legge federale sull'imposizione delle bevande spiritose<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Per i risarcimenti in virtù dell'articolo 71 del Codice penale<sup>4</sup> (CP) sono fatti salvi i termini di prescrizione previsti nell'articolo 70 capoverso 3 CP, per i contributi i termini di prescrizione dell'azione penale previsti nel CP e nella legge federale del 22 marzo 1974<sup>5</sup> sul diritto penale amministrativo (DPA).

**Art. 18** Proroga e condono

Le pretese di risarcimento e di restituzione di contributi ottenuti indebitamente secondo la presente legge possono essere condonate o prorogate in tutto o in parte al debitore se, a causa di circostanze straordinarie, la riscossione costituisce un rigore eccessivo.

**Capitolo 6: Assistenza amministrativa****Art. 19** Assistenza amministrativa tra autorità svizzere

<sup>1</sup> L'autorità competente e le altre autorità svizzere si prestano vicendevolmente assistenza amministrativa nell'adempimento dei loro compiti e collaborano mutualmente.

<sup>2</sup> Le autorità svizzere comunicano all'autorità competente dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge.

<sup>3</sup> RS

<sup>4</sup> RS 311.0

<sup>5</sup> RS 313.0

## Capitolo 7: Protezione dei dati

### Art. 20 Sistemi d'informazione

<sup>1</sup> L'autorità competente può elaborare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge. Può gestire sistemi d'informazione, segnatamente per:

- a. perseguire e giudicare reati;
- b. trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;
- c. eseguire procedimenti amministrativi;
- d. allestire statistiche.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana disposizioni che esplicitano i requisiti concernenti:

- a. l'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione;
- b. i cataloghi dei dati da registrare;
- c. l'accesso ai dati;
- d. l'elaborazione dei dati;
- e. la durata di conservazione dei dati;
- f. l'archiviazione e la distruzione dei dati;
- g. la sicurezza dei dati.

<sup>3</sup> Nell'adempimento dei suoi compiti, l'autorità competente può procurarsi ed elaborare dati provenienti da sistemi d'informazione di altre autorità della Confederazione e dei Cantoni, sempre che ciò sia previsto da altri disposti federali o cantonali.

### Art. 21 Comunicazione di dati ad autorità svizzere

<sup>1</sup> L'autorità competente può comunicare alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni dati e accertamenti effettuati dal suo personale nell'esercizio delle proprie funzioni, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione dei disposti che tali autorità devono applicare.

<sup>2</sup> Possono in particolare essere comunicati i seguenti dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità:

- a. indicazioni concernenti procedimenti amministrativi, penali amministrativi e penali pendenti o conclusi, nonché misure e sanzioni amministrative, penali amministrative e penali rientranti nelle sue competenze;
- b. indicazioni concernenti reati commessi o la cui commissione è potenzialmente imminente, comprese le infrazioni a disposti federali che esulano dalle sue competenze.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente lo scopo e il contenuto della comunicazione di dati.

<sup>4</sup> I dati comunicati devono essere utilizzati esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto. Essi non possono essere trasmessi a terzi senza il consenso dell'autorità competente.

## Capitolo 8: Rimedi giuridici

### Art. 22

Le decisioni dell'autorità competente di cui all'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>6</sup> sulla procedura amministrativa (PA) possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

## Capitolo 9: Disposizioni penali

**Art. 23** Inosservanza delle disposizioni sulla pubblicità e sul commercio al dettaglio

<sup>1</sup> È punito con una multa fino a 40 000 franchi chi:

- a. contravviene alle disposizioni sulla limitazione della pubblicità previste nell'articolo 3;
- b. contravviene alle disposizioni sull'esercizio del commercio al dettaglio previste negli articoli 6, 7, 8, 10 o 11.

<sup>2</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.

**Art. 24** Inosservanza di prescrizioni d'ordine

<sup>1</sup> Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene a una disposizione della presente legge, a una disposizione d'esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile o a una singola decisione notificata con comminatoria della pena prevista nel presente articolo è punito con la multa sino a 5000 franchi.

<sup>2</sup> Le infrazioni di lieve entità possono essere sanzionate mediante ammonimento, se del caso con spese a carico del contravventore.

**Art. 25** Infrazioni commesse nell'azienda

Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e le persone punibili in virtù dell'articolo 6 DPA<sup>7</sup> non possono essere individuate o possono esserlo solo con provvedimenti d'inchiesta sproporzionati, l'autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l'azienda al pagamento della multa.

<sup>6</sup> RS 172.021

<sup>7</sup> RS 313.0

**Art. 26** Azione penale

<sup>1</sup> Le infrazioni alla presente legge sono perseguite e giudicate conformemente alla DPA<sup>8</sup>.

<sup>2</sup> Il perseguimento e il giudizio spettano a ..... [da completare]

<sup>3</sup> L'emanazione di norme penali per le infrazioni all'articolo 5 capoverso 1 come pure per il perseguimento e il giudizio delle infrazioni agli articoli 6, 7, 8 e 11 è di competenza dei Cantoni.

**Capitolo 10: Esecuzione per debiti****Art. 27**

<sup>1</sup> Si procede per esecuzione in via di pignoramento secondo l'articolo 42 della legge federale dell'11 aprile 1889<sup>9</sup> sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) quando il termine di pagamento impartito al debitore è scaduto infruttuosamente.

<sup>2</sup> Se nei confronti del debitore è stato dichiarato il fallimento, l'autorità competente può far valere il suo credito nell'ambito di quest'ultima.

<sup>3</sup> Le decisioni dell'autorità competente cresciute in giudicato sono parificate alle sentenze esecutive a tenore dell'articolo 80 LEF.

<sup>4</sup> La graduazione definitiva di un credito contestato non ha luogo finché manca una decisione dell'autorità competente cresciuta in giudicato.

**Capitolo 11: Disposizioni finali****Art. 28** Esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

<sup>2</sup> Designa l'autorità competente per l'esecuzione della presente legge.

**Art. 29** Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

**Art. 30** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Il nuovo diritto non si applica alle decisioni cresciute in giudicato secondo il diritto anteriore.

<sup>2</sup> Alle procedure di ricorso pendenti si applica il nuovo diritto.

<sup>8</sup> RS 313.0

<sup>9</sup> RS 281.1

**Art. 31** Coordinamento con la legge sull'imposizione delle bevande spiritose

<sup>1</sup> Qualora la legge del (data)<sup>10</sup> sull'imposizione delle bevande spiritose non entri in vigore contemporaneamente alla presente legge, il Consiglio federale emana fino all'entrata in vigore di una regolamentazione legale le disposizioni necessarie sull'imposizione fiscale delle bevande spiritose e designa l'autorità competente per la loro esecuzione.

<sup>2</sup> A tal fine si attiene per quanto possibile al diritto anteriore.

**Art. 32** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, ...

Il presidente:

Il segretario:

Consiglio degli Stati, ...

Il presidente:

Il segretario:

<sup>10</sup> RS

*Allegato*  
(Art. 30)

## **Abrogazione e modifica del diritto vigente**

I

La legge federale del 21 giugno 1932<sup>11</sup> sull'alcool è abrogata.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

### **1. Legge federale del 24 marzo 2006<sup>12</sup> sulla radiotelevisione**

*Art. 10 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> È vietata la pubblicità per:

- b. le bevande spiritose giusta l'articolo 2 lettera c della legge (data)<sup>13</sup> sull'alcol; il Consiglio federale emana altre limitazioni intese a tutelare la salute e i giovani;

### **2. Legge federale del 9 ottobre 1992<sup>14</sup> sulle derrate alimentari**

*Art. 48 cpv. 1 lett. l*

<sup>1</sup> È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque:

- l. contravviene alle restrizioni della pubblicità, fondate sulla presente legge, in favore di articoli di tabacco e articoli per fumatori;

*Art. 60 Disposizione transitoria*

Il Consiglio federale può limitare la pubblicità a favore di tabacco destinata principalmente a persone di età inferiore ai 18 anni, fintanto che siano introdotte nella presente legge disposizioni al riguardo. Sono fatte salve le restrizioni alla pubblicità stabilite dalla legge del 24 marzo 2006<sup>15</sup> sulla radiotelevisione.

<sup>11</sup> RS 680

<sup>12</sup> RS 784.40

<sup>13</sup> RS

<sup>14</sup> RS 817.0

<sup>15</sup> RS 784.40

### **3. Legge federale del 23 marzo 2001<sup>16</sup> sul commercio ambulante**

*Art. 11, rubrica e capoversi 1 e 2*

*Titolo* Limitazioni per determinate merci e servizi

<sup>1</sup> *abrogato*

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può limitare o escludere, per motivi di polizia, la vendita di determinate merci e servizi da parte del commercio ambulante.

<sup>16</sup> RS 943.1